

Chiusa l'operazione concordato, per chi ha aderito si apre la stagione della sanatoria

DS6901

DS6901

Ravvedimento con vista marzo

Va presentato l'F24 relativo al versamento delle sostitutive

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Chiusa l'operazione concordato preventivo biennale (Cpb), per chi ha aderito si apre la stagione del ravvedimento speciale (sanatoria 2018/2022). L'opzione per l'adesione all'istituto, infatti, è esercitata, per ogni annualità (2018/2022), mediante presentazione, entro il prossimo 31/03/2025, della delega F24 relativa al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute.

Si tratta di una misura facoltativa che riconosce limitazioni all'attività di accertamento per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2-quater del dl 113/2024 e, in linea generale, possono beneficiare della misura soltanto i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) e hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022).

Il ravvedimento è precluso se, prima del pagamento, in unica soluzione o della prima rata, sono già stati notificati processi verbali o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

In linea di principio, la misura opera se, per il periodo d'imposta che si intende sanare, sono stati applicati gli Isa, in assenza di cause di esclusione ma è stata introdotta una deroga a favore dei contribuenti Isa con ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, non hanno applicato gli Isa per effetto di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19, di una condizione di non normale svolgimento dell'attività o della causa di esclusione per

le multiattività.

E' previsto, infatti, che per i contribuenti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa, di cui al comma 6-bis dell'art. 2-quater in commento, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 113/2024 (9/10/2024) e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; per l'Irap, la base imponibile è determinata per differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato del 25%.

Il regime si applica anche ai soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento e, per i periodi d'imposta che si intende sanare (uno o più periodi dal 2018 al 2022), l'imposta sostitutiva è determinata per differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 113/2024 (9/10/2024) in ciascuna annualità e l'incremento del medesimo reddito calcolato applicando determinati coefficienti, variabili dal 5% al 50% in relazione al punteggio Isa ottenuto in quella determinata attualità; anche l'aliquota della sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali tiene conto dell'affidabilità del contribuente, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2-quater.

Per l'imposta regionale (Irap), la base imponibile è determinata come differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette.

L'Agenzia Entrate (provv. 403886/2024) ha confermato

che l'opzione per l'adesione al ravvedimento deve essere esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione della delega F24 entro il prossimo 31 marzo, riferita al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione dei codici tributo specifici (ris. 50/E/2024), della relativa annualità e del numero complessivo delle rate, senza che sia necessaria la presentazione di una istanza specifica; per le società e le associazioni trasparenti, di cui all'art. 5 del dpr 917/1986 e agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Infine, durante i periodi di sanatoria e con l'avvenuto pagamento della sostitutiva, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, di cui all'art. 39 del dpr 600/1973 e dell'Iva, di cui al comma 2 dell'art. 54 del dpr 633/1972, restano possibili soltanto in caso di decadenza dal concordato preventivo, di applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari, di mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione o per dichiarazione infedele delle cause di esclusione di cui al comma 6-bis o delle cause di esclusione legate all'emergenza pandemica, al non normale svolgimento dell'attività e per le imprese multiattività. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

